



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/78/2766

Roma, 23 febbraio 2012

OGGETTO: Criteri di valutazione relativi alle incompatibilità ed alla potestà di svolgimento di altra attività per il personale della Polizia di Stato

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento alla nota n. 499/2011/p.s. del 18 novembre 2011, concernente l'oggetto.

Al riguardo la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito che la norma generale che disciplina la materia delle incompatibilità, dei cumuli di impieghi ed incarichi, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, va raffrontata con le disposizioni ordinamentali di questa Amministrazione.

Come noto, infatti, il rapporto di lavoro del personale appartenente alle Forze di polizia è stato escluso, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del citato testo unico, dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, restando lo stesso disciplinato dalle norme di diritto pubblico di cui allo specifico ordinamento.

In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, la norma ordinamentale di riferimento è l'art. 50 del D.P.R. 24/4/1982 n. 335, che vieta espressamente agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato l'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali nonché l'assunzione di impieghi pubblici e privati e l'accettazione di incarichi in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

In via generale, si ritiene che con tale disposizione sia stato escluso l'esercizio di attività caratterizzate da continuità e prevalenza, incompatibili pertanto con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego. Peraltro, in relazione allo status di appartenente all'Amministrazione della Pubblica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Sicurezza, vanno escluse le attività in contrasto con gli obblighi e i doveri istituzionali e quelli riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge alla Polizia di Stato.

Per le altre attività, considerate astrattamente compatibili alla luce dei suesposti criteri di valutazione, è prescritta l'autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

Giova soggiungere, in proposito, che l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, caso per caso, la compatibilità allo svolgimento di attività extra istituzionali anche sotto il profilo dell'opportunità, tenuto conto del tipo di incarico, dell'eventuale coincidenza dello stesso con i compiti istituzionali e di eventuali altri elementi a tal fine rilevanti.

Sotto il profilo meramente procedimentale, il dipendente dovrà inviare l'istanza di autorizzazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, corredata dell'eventuale nulla osta del Dirigente dell'ufficio di appartenenza, indicando il periodo temporale cui la collaborazione/incarico fa riferimento, la fattispecie contrattuale con la quale si instaura il rapporto di lavoro nonché l'ammontare del compenso.

E' stato, infine, rappresentato che in occasione di quesiti inerenti la possibilità per i dipendenti di svolgere attività extraistituzionali, sottoscrivendo contratti con soggetti esterni all'Amministrazione, sono state valutate in senso favorevole talune richieste ritenendo, in generale, ammissibili quelle fattispecie negoziali basate su elementi non contrastanti con i criteri adottati in materia di incompatibilità e che non comportino, in buona sostanza, l'esercizio di attività caratterizzate da continuità e prevalenza, incompatibili pertanto con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)